



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 aprile 2020, n. 21

Proroga Ordinanza n. 17 del 10 aprile 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e Art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19. Misure urgenti per il Comune di Giove (TR)".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Umbria;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali" e s.m.e i.;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo 2017 in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 649 del 11 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 650 del 16 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 653 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 656 del 26 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 664 del 18 aprile 2020;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: “*in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 che ha lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone di “*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*”, con decorrenza dall'8 marzo 2020;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno dell'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale numeri 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 19 e 20 del 2020 relativamente alle ulteriori misure regionali per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 in Umbria;

VISTE, altresì, le Ordinanze numeri 7, 8, 10, 14 e 19 relativamente all'aspetto del trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza Covid-19;

VISTA, altresì, l'Ordinanza numero 13 del 30 marzo 2020 - gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento o in quarantena obbligatoria nonché per la gestione di impianti per il trattamento della frazione organica;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” tra cui, all'art. 3 “Misure urgenti per evitare la



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

diffusione del COVID-19” sono riportate, al comma 2, le misure aggiuntive che le Regioni possono adottare in presenza di situazioni di “cluster” locali;

PRESO ATTO dell’Ordinanza restrittiva della Presidente della Giunta regionale n. 17 del 10 aprile 2020 con cui si decretava la chiusura del Comune di Giove avente effetto fino al 24 aprile 2020;

ACQUISITA la nota prot. 77893 del 23/04/2020 del Commissario Straordinario della USL Umbria 2 nella quale comunica che nel Comune di Giove (TR), da allora sono stati eseguiti ulteriori 344 tamponi orofaringei molecolari, attraverso i seguenti criteri:

- valutazione del personale degli esercizi di pubblica utilità (banca, ufficio postale, dipendenti comunali, farmacia, dipendenti degli esercizi commerciali rimasti aperti)
- valutazione dei contatti stretti dei casi positivi
- valutazione degli abitanti delle tre vie del Comune di Giove dove si sono concentrati i nuclei familiari risultati positivi.

Tale tipo di valutazione ha condotto alla individuazione di ulteriori 10 casi totali (da 27 casi a 37), di cui asintomatici e non correlati ai nuclei familiari in numero di 9, ulteriori 3 rispetto alla data dell’ordinanza, mentre i nuclei familiari interessati sono passati da 9 a 10.

In tale periodo si è verificato il decesso, in ospedale, di una paziente (tra le prime ad essere riconosciute positive).

Il numero dei ricoverati è passato da 4 a 5.

Ad oggi la situazione complessiva è la seguente:

- Tamponi orofaringei molecolari eseguiti totali: 405 (21.3% della popolazione del Comune di Giove)
- Tamponi positivi totali: 37 (9.14% dei tamponi totali)
- Tamponi negativi totali: 369
- Tamponi in attesa di referto: 40
- Casi positivi asintomatici: 13
- Casi positivi con lieve sintomatologia: 17
- Ricoverati 5
- Persone in sorveglianza sanitaria: 29 di cui 2 sintomatici
- Persone guarite: 2
- **Tasso positivi su 1000 abitanti= 20,03**

È iniziata inoltre la esecuzione del 1° tampone di controllo al 14° giorno dal riscontro della positività: dei 7 tamponi di cui abbiamo l’esito, 2 sono risultati ancora positivi e 5 negativi.

Il dato rilevante al fine di un controllo positivo della situazione epidemiologica, potrebbe essere rappresentato dalla negativizzazione degli interi nuclei familiari, cosa ancora non avvenuta. La negativizzazione parziale all’interno del nucleo familiare, infatti, porterebbe alla separazione dei casi rimasti positivi da quelli negativizzati anche all’interno della stessa abitazione, ma di fatto non consentirebbe il libero movimento di tali cittadini in quanto anche i negativi dovrebbero osservare isolamento domiciliare fiduciario fino alla negativizzazione di tutto il nucleo familiare, a rischio di ulteriore espansione dell’infezione.

Sulla base dei dati sopra riportati, il quadro generale che emerge è quello di una condizione epidemica ancora in evoluzione, senza chiari segni di remissione e/o stabilizzazione. Basti pensare al tasso positivi x 1000 abitanti pari a 20,03, notevolmente il più alto della Regione.

e che, per tutto quanto sopra, il Commissario straordinario della USL Umbria 2, propone per ragioni di sanità pubblica, volte a contenere al massimo un’ulteriore diffusione dell’infezione da Coronavirus sia nel territorio in questione che in quelli limitrofi, **la prosecuzione della**



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

messa in isolamento dell'intera popolazione del Comune di Giove almeno fino al giorno 3 maggio 2020, periodo che potrà eventualmente ridursi a seguito del miglioramento del quadro epidemiologico attuale del Comune di Giove, che lo allinei agli altri comuni limitrofi, ed a seguito di specifica relazione da parte della Azienda Sanitaria USL Umbria 2.

RITENUTO necessario, a seguito della citata nota dell'USL Umbria 2 di assumere immediatamente misure di contrasto e di contenimento aggiuntive per il Comune di Giove (TR);

RITENUTO acquisito il parere favorevole del Direttore dott. Claudio Dario;

SENTITI il Prefetto di Terni e il Sindaco del Comune di Giove (TR);

ORDINA

1. La proroga dell'Ordinanza n. 17 emessa il 10 aprile 2020 fino alle ore 20:00 del 03 maggio 2020, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus, vigenti al 23/04/2020.
2. Restano in vigore tutte le misure di contenimento di cui all'Ordinanza n. 17 emessa il 10/04/2020.
3. Il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.
4. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
5. La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto di Terni, al Sindaco del Comune di Giove (TR) ed è inoltre trasmessa ai Sindaci dei comuni umbri confinanti e precisamente i Comuni di Amelia (TR), Attigliano (TR) e Penna in Teverina (TR), nonché al Prefetto di Viterbo, ai Sindaci dei comuni laziali confinanti e precisamente il Comune di Bassano in Teverina (VT), Bomazo (VT) e Orte (VT), oltre che al Ministero della Salute ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
7. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale.

Perugia, lì 23/04/2020

Presidente Donatella Tesei



Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge